

(N. 1093)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, MELANDRI, TANGA e SCARDACCIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1984

Istituzione degli uffici di addetti agricoli all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità dell'istituzione dell'addetto agricolo presso le nostre rappresentanze diplomatiche all'estero è stata ripetutamente avvertita nel passato. Numerose sono state, infatti, le iniziative intraprese in tal senso, che tuttavia non hanno finora trovato favorevole accoglimento per motivi vari.

Il problema è dunque insoluto, nonostante ne sia stata dimostrata la necessità anche attraverso i risultati di concreti tentativi realizzati dalla pubblica amministrazione e da enti privati nel corso degli ultimi settanta anni.

Nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura del 1901 si trovano infatti interessanti relazioni redatte dai sei regi enotecnici governativi che l'Italia aveva inviato a Berlino, Buenos Aires, Trieste per l'Austria, a New York, a Fiume per l'Ungheria ed a Zurigo.

Nei due decenni successivi si ritenne di poter fare a meno di questi enotecnici, che vennero via via ritirati dalle sedi assegnate.

Successivamente l'Opera nazionale combattenti riprese, a proprie spese, l'iniziativa e designò tre esperti del settore viticolo rispettivamente ad Alessandria d'Egitto, a Montevideo e a Londra; ma, dopo alcuni anni, di addetti agrari all'estero l'Italia non ne aveva più, nè statali, nè privati.

Qualche tempo prima della seconda guerra mondiale il Ministero dell'agricoltura inviò temporaneamente a Berlino un proprio rappresentante ufficiale con la qualifica di addetto agricolo: il professor Dario Perini.

Nel dopoguerra, su iniziativa del CIR, venne istituita una nostra delegazione a Washington per i rifornimenti alimentari e subito dopo, nel gennaio 1948, il Ministro dell'agricoltura ottenne dal Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad inviare all'estero alcuni osservatori con il compito di rilevare le possibilità di incrementare le nostre esportazioni ortofrutticole, vinicole e casearie ed indirizzare conseguentemente i produttori agricoli nazionali.

(Ministero affari esteri - Ministero agricoltura e foreste - Pubblico impiego)

Successivamente, nel luglio del 1963, in occasione del suo intervento sul bilancio dell'agricoltura, l'onorevole Daniele propose l'istituzione di addetti agricoli presso le nostre principali sedi diplomatiche all'estero.

Dopo di allora sono venute proposte di legge da parte dell'onorevole Prearo, dell'onorevole Servadei e, nell'VIII legislatura, quella dell'onorevole Costamagna.

Il fallimento di tante iniziative risiede principalmente in ragioni di ordine amministrativo e burocratico: non è stato mai trovato il modo di troncarsi alla radice la preoccupazione che l'istituzione degli addetti agricoli potesse interferire con le funzioni ben distinte degli addetti commerciali.

Siamo, invece, convinti che ora più che mai siano maturi i tempi perchè anche il nostro Paese abbia l'addetto agricolo in seno alle principali rappresentanze diplomatiche all'estero, e precisamente dove maggiori sono gli interessi di reciproca conoscenza, dal momento che l'addetto commerciale non può assolvere compiti che richiedano specifica preparazione in campo agricolo. Vi sono infatti vasti e complessi settori che rimangono ai margini dell'abituale campo di lavoro dell'addetto commerciale e che potrebbero invece essere proficuamente seguiti da un laureato in scienze agrarie.

Non si tratta, quindi, di ampliare il contingente degli esperti a disposizione dell'Amministrazione degli esteri in seno alle nostre rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, ma di istituire degli uffici agrari permanenti, retti da funzionari qualificati.

La funzione dell'addetto agricolo, pertanto, non si deve limitare al settore degli scambi ed ai problemi della ricerca di mercato, ma deve investire una sfera di azione molto più ampia, come quella di instaurare amichevoli relazioni fondate su frequenti consuetudini di rapporti con gli esponenti del mondo agricolo dei rispettivi Paesi, di approfondire la conoscenza dei lineamenti di politica agraria dei diversi Paesi, di realizzare un flusso costante di scambio di esperienze e di conoscenze su problemi di fondo, quali le conquiste della scienza, l'evoluzione della tecnica, l'assistenza agli imprenditori, la loro formazione professionale, i metodi di divulgazione e di aggiornamento, la proble-

matica relativa alla bonifica territoriale, la ricomposizione fondiaria, le prevedibili modificazioni della locale produzione agricola, le tendenze evolutive della domanda e le esperienze dell'assetto e della pianificazione territoriale.

Bastano questi cenni per comprendere come l'addetto commerciale non possa coprire tutti questi campi.

Quanto siano proficui i contatti a livello di tecnici, imprenditori, sperimentatori, operatori dei diversi Paesi non è necessario sottolineare. L'istituzione dell'addetto agricolo faciliterebbe senza dubbio tali rapporti, rappresenterebbe una potente spinta per il nostro progresso agricolo e trasmetterebbe alla nostra politica agraria una massa notevole di materiale informativo di primo piano aggiornato sul modo come vengono affrontati e risolti nei diversi Paesi i problemi dell'agricoltura.

Quante esperienze dispendiose ed inutili sarebbero state risparmiate all'agricoltura del nostro Paese, ad esempio, se fossero state maggiormente conosciute le esperienze fatte in fase di sviluppo economico da altri Paesi.

Del resto l'utilità di un avvicinamento diretto ai problemi dell'agricoltura è testimoniata dal fatto che la maggior parte dei Paesi moderni ha da molti anni istituito gli addetti agricoli presso le proprie ambasciate.

Nelle nostre ambasciate presso i Paesi più progrediti abbiamo tanti addetti per i vari servizi, sicchè è giunto il momento di provvedere ad inserirvi anche gli addetti agricoli, cominciando almeno dalle capitali dei Paesi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti, il Paese che possiede un perfetto servizio di addetti agricoli. Nelle varie capitali del mondo esso ha non solo uno, ma spesso due o tre addetti agricoli, che sono poi affiancati da esperti agricoli locali. Il Dipartimento dell'agricoltura di Washington, attraverso l'opera di questi tecnici, possiede una vasta documentazione e dati aggiornati sull'agricoltura di tutti i Paesi del mondo, facilitando così la collocazione delle eccedenze agricole statunitensi all'estero ed agevolando la bilancia dei pagamenti.

In questi ultimi anni gli Stati Uniti si sono presentati anche sui mercati europei con i prodotti agricoli e particolarmente con quelli ortofrutticoli, e ciò è avvenuto in seguito a ricerche di mercato effettuate, appunto, dagli addetti agricoli.

Come scrisse più di vent'anni or sono il professor Dario Perini: « Un tempo, forse, le notizie che interessavano il Ministero dell'agricoltura potevano agevolmente essere messe insieme da personale delle rappresentanze diplomatiche dipendente da altri Ministeri, da quello, cioè, che forma la tradizionale ossatura delle rappresentanze stesse. Oggi non basta più. Grandiose modificazioni sono in essere dappertutto e si procede con un passo inimmaginabile sino a non molti anni fa. Bisogna saper capire nel profondo e far conoscere con tempestività ».

Ecco perchè anche l'Italia, la cui agricoltura ha tanti essenziali legami con numerosi Stati, deve, anche sotto questo aspetto, uscire dall'inerzia e dal pressapochismo, nostro grave difetto nazionale.

L'avvento dei tecnici agrari di livello « è necessario anche se dovranno essere superate inevitabili resistenze e radicati pregiudizi. Occorrono giovani sperimentati e selezionati con rigore, buoni conoscitori di almeno una delle principali lingue straniere, in grado di coltivare con dignità i rapporti sociali. Questi giovani, fortunatamente, li abbiamo; è solo questione di saperli opportunamente valorizzare e lanciare ».

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede, pertanto, la facoltà per il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di istituire gli uffici degli addetti agricoli presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. L'articolo 2 ne indica in 25 il numero massimo, lasciando al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la possibilità di modificarlo.

L'articolo 3 prevede i compiti degli addetti agricoli. Si tratta, sostanzialmente, di seguire l'evoluzione tecnica ed economica dell'agricoltura del Paese di competenza in modo da conoscerla e approfondirla, per poter dare ai produttori italiani, esportatori o importatori, una visione esatta della situazione; seguire gli atti di politica agraria, a cominciare dai dibattiti nelle fasi prepara-

torie; seguire le trasformazioni sociali del Paese per i riflessi che esse hanno sulla possibilità di collocamento dei prodotti italiani; seguire l'andamento delle esportazioni agricole dei Paesi concorrenti; essere in generale attenti osservatori di ogni fatto pertinente al settore agricolo che meriti di essere portato a diretta conoscenza dei Ministeri, delle organizzazioni economiche dei produttori e degli operatori. In particolare, è fatto obbligo, con il terzo comma, di predisporre periodici rapporti per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul lavoro svolto e le notizie ricevute.

L'articolo 4 prevede tra i compiti fondamentali dell'addetto agricolo anche l'assistenza ai produttori italiani, mentre l'articolo 5 indica la necessità di una stretta collaborazione con gli addetti commerciali delle rappresentanze diplomatiche.

L'articolo 6 crea il ruolo speciale degli addetti agricoli all'estero presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con un organico di 150 posti e con la possibilità di modifica da parte del Ministero stesso.

L'articolo 7 indica nei laureati in scienze agrarie le persone che potranno accedere al ruolo degli addetti agricoli, mentre l'articolo 8 stabilisce le materie degli esami del concorso di ammissione.

L'articolo 9 definisce la composizione della commissione giudicatrice, ampiamente rappresentativa, mentre l'articolo 10 detta disposizioni attinenti alla conoscenza e all'aggiornamento delle lingue straniere.

Gli articoli 11 e 12 attengono rispettivamente: il primo al coordinamento tra Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello degli affari esteri in riferimento all'azione degli addetti agricoli; il secondo al loro trattamento economico.

L'articolo 13, in considerazione del particolare ruolo che si intende affidare alla istituenda figura, prevede un accreditamento iniziale degli addetti agricoli con il rango di consigliere di legazione.

Infine, gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge vengono equamente divisi, con l'articolo 14, tra Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di istituire, di concerto con il Ministro degli affari esteri, uffici di addetti agricoli presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

Art. 2.

Gli uffici degli addetti agricoli, nel numero massimo di venticinque, saranno istituiti in quei Paesi in cui lo sviluppo dell'agricoltura e l'importanza delle relazioni con l'Italia richiedano la presenza continua sul posto di qualificati tecnici agricoli per una efficace osservazione e informazione.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri, di modificare il numero degli uffici degli addetti agricoli.

Art. 3.

Gli addetti agricoli hanno il compito di aggiornarsi sistematicamente sulle realtà agricole dei Paesi in cui verranno accreditati, seguendo attentamente la stampa locale e sviluppando efficienti relazioni sociali e di lavoro con gli esponenti pubblici e privati, singoli ed associati, del mondo rurale indigeno.

In particolare, essi raccolgono documentate informazioni sugli sviluppi della politica agraria locale per quanto concerne l'evoluzione delle strutture tecniche e sociali agricole, gli interventi pubblici nel settore agricolo, gli investimenti pubblici e privati in agricoltura, il credito agrario, il regime tributario, la cooperazione agricola, l'istruzione agraria nei suoi vari gradi, la formazione professionale in agricoltura, l'assistenza tec-

nica agli operatori agricoli, la ricerca scientifica, la sperimentazione e la divulgazione in campo agricolo, l'organizzazione del mercato dei prodotti agricoli, la politica forestale e quanto altro meriti di essere portato a conoscenza del superiore Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le informazioni e notizie di cui al precedente comma saranno oggetto di periodici rapporti diretti al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per conoscenza al capo della rappresentanza diplomatica.

Art. 4.

Gli addetti agricoli, previa comunicazione al capo missione, assistono tecnicamente organizzazioni ed enti agricoli nazionali, nonché privati operatori agricoli italiani che svolgano attività nei Paesi in cui essi sono accreditati.

Art. 5.

Gli addetti agricoli destinati all'estero operano in stretta collaborazione con gli addetti commerciali della stessa rappresentanza diplomatica italiana e con gli uffici dell'Istituto italiano per il commercio con l'estero, nei settori di attività economica che interessano direttamente o indirettamente l'agricoltura.

Art. 6.

Per assicurare una adeguata disponibilità di tecnici idonei da distaccare presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero è creato, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il « ruolo speciale degli addetti agricoli all'estero », con un organico massimo di 150 posti e con un trattamento amministrativo e di carriera pari a quello del personale del ruolo tecnico ordinario.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, l'organico del ruolo speciale degli addetti agricoli all'estero.

Art. 7.

Possono accedere al ruolo degli addetti agricoli all'estero mediante concorso per esami, da bandire con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i cittadini italiani forniti di laurea in scienze agrarie e dei requisiti per il personale delle carriere statali.

I funzionari dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che parteciperanno al concorso e saranno giudicati idonei, saranno ammessi nel ruolo speciale degli addetti agricoli all'estero con lo stesso grado e con la stessa anzianità già posseduta nel ruolo ordinario.

Art. 8.

Le materie degli esami del concorso di ammissione al ruolo degli addetti agricoli all'estero sono quelle previste per il concorso di ammissione alla carriera ordinaria del personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, integrate da un esame scritto ed orale di una lingua straniera a scelta del candidato tra l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo e il russo, da un esame orale di geografia economica e da un esame orale di politica economica agraria con particolare riguardo ai suoi aspetti internazionali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui agli articoli precedenti sarà presieduta dal direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri e sarà composta altresì dai seguenti membri:

il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale per gli accordi commerciali del Ministero del commercio con l'estero;

il direttore generale dell'Istituto italiano per il commercio con l'estero (ICE);

il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

un professore ordinario di economia e politica agraria;

un professore ordinario di agronomia;

due esperti in lingue straniere;

due esperti nominati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale.

Art. 10.

I candidati ammessi nel ruolo degli addetti agricoli all'estero verranno destinati a quei Paesi di cui dimostrino di possedere la lingua nazionale o la lingua straniera maggiormente conosciuta in quegli ambienti rurali. Negli altri casi è fatto obbligo agli addetti di aggiornarsi dopo l'arrivo in sede con lo studio della lingua nazionale del Paese in cui devono operare.

L'addetto agricolo, prima di essere inviato all'estero, potrà seguire uno dei corsi di aggiornamento di lingue straniere per i funzionari diplomatici del Ministero degli affari esteri.

Art. 11.

Gli addetti agricoli distaccati presso le rappresentanze diplomatiche all'estero dipendono amministrativamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che impartisce loro direttive generali di lavoro, e, disciplinarmente, dal capo missione.

È in facoltà del capo missione di impartire agli addetti agricoli disposizioni esecutive a completamento di quelle generali emanate dal superiore Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando particolari situazioni locali lo richiedano.

Art. 12.

Il trattamento economico degli addetti agricoli all'estero, per quanto riguarda gli assegni di sede, è equiparato, inizialmente, a quello dei primi segretari di legazione.

Come questi ultimi, essi godranno altresì degli emolumenti ordinari percepiti durante il servizio al Ministero in attesa di destinazione all'estero.

Art. 13.

Gli addetti agricoli sono accreditati presso i Governi dei Paesi di destinazione inizialmente con il rango di consigliere di legazione indipendentemente dal loro grado.

Art. 14.

Gli oneri per le spese relative al funzionamento degli uffici degli addetti agricoli all'estero e gli emolumenti di questi ultimi graveranno sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero degli affari esteri in parti uguali.